

## POSTFAZIONE

Non dispiaccia se, a margine, esprimo qualche riflessione personale, dal sapore per qualche verso spigoloso.

Le Facoltà di giurisprudenza vedono crescere sempre più e ormai a dismisura il numero degli iscritti, mentre vari indici (gli esiti dei concorsi per uditori giudiziari, ad esempio, e quelli stessi dei concorsi per divenire procuratori legali, salvo in alcuni meno attendibili distretti) fanno credere che la resa qualitativa degli studi giuridici faccia segnare simmetrici tendenziali regressi, né la cosa purtroppo riesce a stupire.

Così che la funzionalità sociale dell'intero meccanismo nella preparazione e nella selezione dei nuovi giuristi – specie dei giudici, dei magistrati in genere e degli avvocati – è circondata da alcune perplessità, tutt'altro che avviate a composizione.

Per altro verso, non è tranquillante del tutto l'esperienza quotidiana e personale degli esami (e dei concorsi, financo talora di quelli di accesso al dottorato di ricerca), specie nelle materie più rivelatrici, ed il diritto processuale – non solo civile – lo è in modo particolare, perché esige che si sappia tirare le fila di molti fra gli studi precedenti nel mentre ci si impadronisce di un quadro concettuale ulteriore, piuttosto articolato e formalizzato, eppure oramai unicamente volto al momento pratico dell'esperienza giuridica (con una minima forzatura, nelle *law schools* nordamericane, capita di sentir dire che «civil procedure turns law students into lawyers»).

La sensazione che avviene di ritrarre da una percentuale notevole di colloqui con gli esaminati (almeno uno su due) è nel senso che tre o quattro mesi di applicazione magari anche assidua e diligente abbiano recato loro solamente una qualche infarinatura con i nostri concetti teorici e categorie ordinatrici e una dimestichezza ancor più estrinseca, per non dire del tutto manchevole, con le tecniche argomentative e ricostruttive del dato positivo che formano larga parte del quotidiano operare di avvocati, giudici e notai. Il professore difficilmente riesce a sottrarsi alla retrospettiva sensazione che l'intero corso – magari tenuto a buoni livelli teorici, seppure senza indulgere alla tentazione di lezioni-conferenze e cercando di fare un terzo spazio alla discussione e alla clinica giuridica – abbia avuto poca aderenza ai bisogni alquanto più basilari che molti fra gli esa-

minati denotano. A tacer del fatto che (forse anche per questa, ma più ancora per altre ragioni) la più parte degli studenti a quei corsi interviene poco o mai, o magari solo in prossimità degli esami per «fiutare» il professore oppure di tanto in tanto con l'aspirazione di carpire una qualche forma di illuminazione istantanea, o talora piuttosto una sorta di diletto estetico. Allo stesso modo, si deve constatare più spesso di quanto si vorrebbe che lo studio del manuale – anche perché condotto con scarne basi e poca frequentazione dei corsi (e così in condizioni opposte a quelle presupposte dall'autore) – denoti nello studente medio scarsa congenialità con la vocazione sistematica e teorica che al manuale è sottesa: la più parte delle considerazioni generali, per non dire di quelle dogmatiche, sembra tradursi non di rado agli esami in generalità, della cui utilità funzionale si perde così sovente il senso; per converso, a questa infrequente vocazione per l'approfondimento teorico non fa certo da bilanciere una più acuta sensibilità per i profili applicativi della «clinica giuridica» (e in particolare processualistica), pur di quando in quando padroneggiati. In una parola, né impianto teorico né versatilità tecnica; ma talora tiritere dal vago sapore bignamesco. Con le debite e rischiaranti eccezioni, beninteso numerose. Gioverebbe comunque non poco, e sarebbe più realistico, articolare su una doppia annualità (o meglio ancora su quattro moduli semestrali) lo studio centrale, formativo, ma certo gravoso del processo civile. Ciò almeno per coloro che, volendo fare le professioni legali forensi o comunque tradizionali, dovrebbero confluire in un appositamente istituendo corso di laurea in «giurisprudenza forense» (per una proposta in tal senso v. CONSOLO-MAZZAROLLI, *La formazione dell'avvocato. L'Università*, in *Giurisprudenza italiana*, 1993, IV).

Le grandi e (sempre) più affollate Facoltà di legge probabilmente mal si prestano oggi a invertire la tendenza (ciò che postulerebbe, in primo luogo, veri esami-dialogo, disteso momento di insegnamento «ravvicinato» prima che di nevrotica verifica di profitto). La prognosi è in genere migliore per le Facoltà medio-piccole, nelle quali l'ancor oggi appropriato rapporto numerico acuisce talora la tentazione di cimentarsi più decisamente. E così di collocarsi – dando spazio alle «spiegazioni», agli esempi, alle applicazioni, alle discussioni problematiche – su lunghezze d'onda confacenti allo studente-medio, ed anche alle sue giuste curiosità; e, per converso, meno rassegnate quanto al fatto che sia i suoi studi secondari (quanto ai talenti espressivi, allo sfondo storico-filosofico, ecc.) sia quelli del primo anno di legge (quanto alle basi di diritto, innanzitutto privato e anche romano, pietre angolari di una educazione giuridica non velleitaria e volatile) lasciano ormai non sporadicamente a desiderare. Di modo che si apre uno spazio – scomodo, ma ineludibile – per svolgere illustrazioni e chiarimenti a ritroso (al modo, potremmo dire, di domande di accertamento incidentale), così durante i corsi come in sede di colloqui d'esame.

È chiaro che, nell'insegnamento del processo, si muove dalla presupposizione (e non importa se sempre meno realistica) che gli studenti siano poi destinati a vivere l'esperienza giudiziale, come avvocati o come giudici (se si prendesse atto del fatto che più di due terzi di loro, dopo la laurea, si dedicherà a tutt'altro, al più ne sortirebbe un corso di istituzioni di diritto processuale, sul genere di quelli che mal non si addicono alle Facoltà economiche o di scienze politiche).

Per gli studenti destinati a divenire a pieno titolo giuristi (*lawyers*), è bene che subito emerga la mancanza di risposte certe e non opinabili alla maggior parte dei quesiti posti dallo svolgimento di un processo; ovvero che emerge la centralità a tali riguardi, più che altro, della tecnica argomentativa, dell'analisi dei problemi e della lettura in prima persona delle norme. E nondimeno l'esigenza che salda ed univoca sia però almeno la «cornice». Pur se così diviene frequente un certo senso di smarrimento o almeno di densa e continua problematicità, riscattato per altro dal nascente stimolo per la dimensione investigativa e talora financo ludica. Che gli studenti all'inizio sono tutt'altro che inclini ad associare al mondo del diritto, ed ancor più al suo aspetto giudiziario – inteso quasi oracolarmente –.

È questo più o meno lo spirito che si è cercato di dare al corso di diritto processuale civile, prima nella nuova (e per molti versi stimolante) Facoltà di Trento poi in quella della Università Cattolica di Milano; anche a costo di sacrificare la completezza e l'armonia della trattazione: il modello trasparente e quello della *knowledge by acquaintance*, al modo della progressiva e fatalmente un poco circolare familiarità che si acquista con un nuovo ambiente, ad esempio con una città grande e sconosciuta, in cui si tratta – più che di conoscere per nome le singole vie e quartieri – di sapersi muovere e orizzontare da ogni punto; a ciò anche talune forzature espressive e non poche ripetizioni o ricognizioni parentetiche si confida possano riuscire dopo tutto funzionali.

Le dispense raccolte in questo volumetto (e in un altro che forse potrebbe in futuro darvi seguito) riflettono da vicino la registrazione delle lezioni, operata da alcuni attenti studenti, quali sono state tenute nel corso trentino del 1991-1992, sulla base di esperienze ivi iniziate nel 1986 e che si sono avvantaggiate anche della intensa collaborazione, che si è potuta sviluppare in quel lasso di tempo tranquillo, con Elena Merlin, allora ricercatrice nella facoltà trentina e oggi collega in altra sede.

È chiaro che il tono colloquiale e l'andamento particolare di queste dispense (le cui ragioni son quelle dette) non le renderebbe in alcun modo sovrapponibili a un buon manuale; e in effetti esse, e le lezioni da cui discendono pressoché immediatamente (benché con aggiunte e adattamenti), sono state pensate proprio in funzione sussidiaria e mirata sulle esigenze dei tanti studenti che non possono o non usano frequentare i corsi.

Non vi si parla affatto di tutto il programma; di quanto è affrontato il livello di analisi e di capillarità è volutamente discontinuo e l'andamento non unilineare; alcuni temi sono oltremodo ricorrenti, altri appena evocati, e dislocati allora ovviamente per intero sullo studio dei codici, dei manuali, delle opere di aggiornamento: come detto, l'*acquaintance* in generale, con le sue peculiarità di circolarità argomentativa, prevale sul *learning*, le cui esigenze andranno soddisfatte con lo studio individuale.

Per converso, tutto quanto ci è parso giovasse alla familiarizzazione con la materia è stato posto in opera: caratteri tipografici diversificati; parole-guida a margine; articoli di legge da avere presenti e consultare subito – in tal caso il numero dell'articolo sarà in grassetto – durante la lettura; questioni finali. Queste talora volutamente facili, altre volte decisamente intricate e opinabili. Si sono invece trascurate note bibliografiche e giurisprudenziali, quali quelle che potranno trovarsi – talora anche con notevole sviluppo e ricchezza – nei manuali più autorevoli e diffusi, cui la dispensa mira a raccordar-

si, un poco al modo di un compagno di studi.

Per il momento, resistendo a una tentazione naturale e suggestiva, si è creduto di non dovere calcare la mano sulla analisi minuziosa delle recenti riforme del processo civile e del giudice di pace (leggi n. 353 del 1990, n. 374 del 1991, n. 477 del 1992, D.L. n. 521 del 1993 e n. 105 del 1994, e le altre leggi venture); nuove disposizioni che meglio crediamo possano venire, ancora per qualche tempo, lumeggiate sui vari testi cui la riforma ha dato corpo, con le debite comparazioni fra il vecchio e il nuovo; ma gli snodi essenziali del disegno riformatore, quanto al processo di cognizione di primo grado, sono riflessi abbastanza largamente anche in questa dispensa.

La preoccupazione di cercare di approntare un sussidio didattico marcatamente esplicativo – e così intessuto di esempi e discussioni al modo di esercitazioni e problemi, non di semplici *quiz* – risponde invero (in modo ancora embrionale e con larga imperfezione) anche all'acuito bisogno che di una padronanza vissuta con lo stile della argomentazione e della ricostruzione processuale farà presto emergere proprio il recente, al quanto complesso, processo riformatore (che è, sospetto, ben lungi dall'essere compiuto).

Ringrazio, per la collaborazione ricevuta (non da ultimo nel cercare di immedesimarsi, meglio di quanto mi riesca di fare, nell'ipotetico lettore), i dr. Marco De Cristofaro, Silvana Nardelli e Claudia Onniboni.

Pozzo San Marco, 25 aprile 1994